



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"

VIA G. BOMMARITO, 16 – 90041 BALESTRATE  
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it  
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

Circolare n. 22

Balestrate, 19 settembre 2024

I.C. "R. F. EVOLA" - BALESTRATE  
**Prot. 0010952 del 20/09/2024**  
VII (Uscita)

**A tutto il personale scolastico  
Dell'I.C. "rett. F. Evola"**

**A tutti i genitori**

**Atti della Scuola**

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di  
incarichi ulteriori – Incompatibilità.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 1, dell'art. 98, della Costituzione della Repubblica Italiana "*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*", pertanto devono rendere soltanto al loro datore di lavoro la propria prestazione lavorativa retribuita,

CONSIDERATO CHE Il dovere di esclusiva trova un netto collegamento anche con i principi di "*buon andamento e imparzialità dell'amministrazione*" sanciti dall'art. 97 della Costituzione, che garantisce e assicura le attività istituzionali,

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 sancisce che "*L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente*". Di fatti l'impiego pubblico è storicamente caratterizzato da un rigoroso regime di incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali, imprenditoriali e professionali in costanza di rapporto di lavoro con la P.A.

VISTO l'art. 508, comma 15, d.lgs. 297/1994



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"

VIA G. BOMMARITO, 16 – 90041 BALESTRATE  
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it  
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

VISTO l'art. 53 e ss.mm.ii. del D. Lgs. 165/01, che statuisce che *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"*.

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190

VISTO IL D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

PRESO ATTO CHE chi è inquadrato con contratto part-time con una prestazione lavorativa pari al 50%, non necessario richiedere l'autorizzazione in quanto il sesto comma dell'art. 53, del D.Lgs 165/01 esclude tale categoria di personale dall'obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori, ivi comprese le libere professioni, ma che tale disposizione non può essere letta isolatamente ma va coordinata con tutta un'altra serie di prescrizioni, normative e contrattuali, che impongono allo Scrivente anche per il personale in part time fino al 50% di vigilare sull'attività svolta in via ulteriore, al fine di verificare che:

- a) tale attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

CONSIDERATO CHE lo Scrivente deve valutare se: trattasi di attività occasionali, saltuarie, compatibili con l'orario e la funzione istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, che, per consentire l'espletamento di un lavoro aggiuntivo; dovrà preliminarmente verificare, a salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione, se esiste l'insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, e l'assenza di situazioni, anche solo ipotetiche o potenziali, di conflitti di interessi tra l'amministrazione di appartenenza e l'ulteriore attività da svolgere.

CONSIDERATO il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale è obbligato a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo.

AL FINE DI valutare sia gli incarichi retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito e prenderne in esame la sistematicità, nonché l'occasionalità e continuità, oltre ai possibili conflitti di interesse che ne possono derivare.

**DISPONE CHE**



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"*

VIA G. BOMMARITO, 16 – 90041 BALESTRATE  
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it  
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

Tutti coloro che svolgono attività ulteriori devono chiedere apposita autorizzazione all'interno della quale devono essere specificati:

- la tipologia di incarico per valutarne l'incompatibilità con il pubblico impiego. Si ricorda che l'incompatibilità assoluta sussiste ogni qualvolta l'attività esercitata in via ulteriore rispetto a quella ordinaria si ponga, con questa, in conflitto di interessi. L'obbligo di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse a carico del dipendente pubblico costituisce altresì regola di condotta positivizzata all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. n. 62/2013, la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16).
- il tempo dell'incarico per valutarne la continuità nel tempo
- la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro;
- la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno e la organizzazione della struttura di appartenenza
- la compatibilità con le esigenze di servizio (vedi Piano annuale delle attività ed incarichi legati al FIS).
- la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego,
- specificità attinenti alla posizione del dipendente richiedente l'autorizzazione medesima (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari a suo carico o note di demerito in relazione all'insufficiente livello di rendimento);
- corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

Le informazioni rese dal dipendente nella richiesta di autorizzazione devono essere precise e specifiche in modo da mettere lo Scrivente nella condizione di salvaguardare la propria sfera di interessi e di dare la possibilità all'Istituto scolastico di valutare i condizionamenti dispiegati dall'esercizio di altre attività su quella ordinaria del dipendente, sì da salvaguardare il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

Presentata l'istanza lo Scrivente potrà avviare una vera e propria istruttoria volta a verificare in concreto la compatibilità dell'attività ulteriore con la funzione svolta nel comparto scuola nonché l'insussistenza del conflitto di interessi. In tal senso l'Ufficio Personale è tenuto a sottoporre all'attenzione allo Scrivente entro 3 giorni dalla presentazione, l'istanza di autorizzazione.

Tale procedimento destinato a concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione del dipendente interessato, può culminare nell'adozione di un provvedimento motivato di autorizzazione ovvero di diniego.



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE "R. F. EVOLA"*

VIA G. BOMMARITO, 16 – 90041 BALESTRATE  
Tel. 091/8980071 – Fax 091/8980082 PAIC83700C@istruzione.it  
C.F.:80027700824 – Cod. ministeriale PAIC83700C

Decorso il termine per provvedere, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'art. 53, d.lgs. 165/2001, l'autorizzazione si intende accordata.

L'autorizzazione a svolgere attività extra istituzionali va richiesta dal dipendente al datore di lavoro prima di dare avvio allo svolgimento dell'attività medesima stante l'esistenza in materia del divieto di autorizzazioni postume, date ora per allora, in quanto ontologicamente incompatibili con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è quella di verificare, necessariamente ex ante, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (cfr. Corte di Cassazione, 11811/2020).

AL FINE DI rendere più agevole il compito di ciascun lavoratore, il legislatore, all'art. 53, comma 6, del d. Lgs. 165/2001, ha voluto indicare espressamente le seguenti attività "liberalizzate":

- A) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (l'amministrazione può pretendere che il dipendente sia preventivamente autorizzato ad utilizzare la qualifica di appartenenza ed esigere la precisazione che quanto scritto non rappresenti la linea di azione dell'amministrazione di titolarità);
- B) utilizzazione economica, da parte dell'autore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- C) partecipazione a convegni e seminari;
- D) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate (in questi casi il dipendente dovrà conservare copia della relativa documentazione);
- E) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- F) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- F-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (questa lettera f-bis è stata aggiunta dall'art. 2, comma 13 quinquies, lett. B, del d. L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125).

Tutti gli incarichi di cui innanzi (dalla lettera a alla f-bis) non necessitano di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto liberalizzati e, quindi, non assoggettati ad autorizzazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*LO PICCOLO BENEDETTO*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. 82/2005 e norme successive ad esso connesse.